



GLI STEMMI DI CITTADINANZA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PIER FELICE DEGLI UBERTI (1)

Le cosiddette famiglie di *cittadinanza*, chiamate anche di *distinta civiltà*, ovvero quelle famiglie non nobili ma ragguardevoli per importanza e considerazione sociale (2), sono state particolarmente tutelate dalla legge nel Regno d'Italia e nella Repubblica di San Marino almeno per quanto riguarda l'uso dello stemma (3) e di particolari ornamenti araldici.

(1) Presidente della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie, Presidente dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano, Segretario Generale della Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique.

(2) In queste famiglie si può intravedere una interpretazione di distinzione italiana che in alcuni casi è equiparabile a quella delle famiglie della nobiltà non titolata (llana) spagnola.

(3) Alberto DI MONTENUOVO: *Stemmi di Cittadinanza*, in «Rivista Araldica», 1908, pp. 12-16: «A torto si crede che le insegne gentilizie siano esclusiva distinzione della nobiltà: alcuni che si pretendono araldisti arricciano il naso vedendo presso un mercante o presso un professionista, uno stemma di famiglia: ma anzi se ne trovano pur anco nelle botteghe stesse o nelle portinerie. E che perciò? Molto famiglie semplicemente civili vantano tradizioni nobiliari e come mai potremo sorprenderci se taluno del popolo minuto altresì possa procedere da antenati illustri? Un secolo, spada: un secolo, aratro: chi può conoscere tutte le vicende dolorose o fauste d'una famiglia? L'umile condizione presente non esclude l'origine nobile: ricordo un imbianchino, che ritoc-



PIER FELICE DEGLI UBERTI

Nel Regno d'Italia il regio decreto 5 luglio 1896, n.° 314, pubblicato nella *Gazzetta del Regno* il 27 luglio 1896, n.° 177,

cando lo stemma d'un palazzo nobile, voltosi dall'alto del ponte al proprietario, sospirando disse: anch'io ho uno stemma coronato. Infatti scendeva da famiglia che aveva portato titolo ducale! È innegabile che gli uomini d'arme, ossia i fondatori delle case veramente nobili, furono i primi ad ornare i loro scudi con quegli emblemi che in seguito divennero ereditari e servirono a distinguer le famiglie: ma non è men vero che più tardi sorse la nobiltà cittadina e di toga la quale, in quanto diventava un fattore sociale e politico d'un determinato assetto assumeva le prerogative della nobiltà di spada. Nobiltà di servizio o aristocrazia politica che fosse questa, non era illegittimo che all'antica signoria di servizio e di direzione politica si accomunasse anche nelle insegne, quantunque sempre minori nelle origini e meno salda nelle compagini. Così ne' sepolcri de' dottori e de' giudici son scolpite le targhe araldiche come in quelli degli antichi cavalieri. E il clero stesso che ha la nobiltà personale, sebbene altissima e non l'ereditaria, è troppo giusto che s'adorni di stemmi: milita il clero, quantunque non con l'armi del secolo. Nel XVII secolo non vi fu curiale che non adottasse un blasone; e tutti quelli che sedettero ne' Consigli municipali, fossero nobili cittadini, d'origine militare o civile, o semplici rappresentanti delle arti, innalzarono una speciale insegna in quanto divennero famiglie politiche ed autorità sociali, e tali insegne in alcuni paesi erano timbrate di corone rialzate di fioroni o da perle pei nobili cavallereschi anche non titolati, da un cerchio o fascia pe' nobili cittadini, e spesso da un elmo di profilo pei membri di corporazioni. Nessuno trovò a ridire su ciò: anzi le vecchie leggi che vietavano ai non nobili l'uso delle livree e delle vesti di velluto e di seta non parlano mai di stemmi gentilizi. Solo per la tendenza assorbente de' sovrani, di far della nobiltà una propria emanazione, nel secolo XVIII, qualche disposizione si ha relativamente alle insegne ed alle distinzioni fra di esse; in seguito poi alla rivoluzione, per l'avvento dei potenti delle nuove classi, si agognarono i titoli antichi ed altri di recente stampo con insaziata ingordigia. La democrazia moderna, diabolica nelle sue origini, come nella sua funzione o finalità, volle lordar del suo fango i venerandi segni, pur conservandoli, e ciò evidentemente, secondo il consiglio arcano dell'Inferno, per più radicalmente distruggere l'unica legittima superiorità d'uomo su uomo che si estrinseca nel servizio dei grandi pubblici interessi. Ed ecco nel XIX secolo, le leggi araldiche farsi restrittive in confronto della ragionevole larghezza primitiva. Non si ammisero stemmi d'uso ufficiale che pei soli nobili, cioè per quelli considerati tali dallo Stato, e per le famiglie di civiltà distinta, condizione vaga, indeterminata. Così per la legislazione attuale, lo stemma è considerato documento di condizione distinta d'una famiglia ed implica, volere o non volere, un principio di nobiltà, se ciò mettiamo in armonia con le antiche leggi, le quali ritenevano fregiato di nobiltà locale chi vantasse parecchie generazioni di ascendenti di condizione civile. Gli stemmi sono un complemento, un simbolo del cognome; ed è noto che in certi cantoni della Svizzera, coloro che vengono ascritti alla borghesia d'una città



afferma che in base all'art. 55 per le famiglie di cittadinanza occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico, alme-

(dico borghesia nel senso storico, non nel senso che si usurpa oggi), devono far registrare co' loro nomi e qualità, nell'albo municipale anche la loro insegna gentilizia in quanto diventano coefficiente politico, dello Stato. Del pari, il trovare lo stemma d'una data famiglia in qualche antica raccolta, e il non figurare questa famiglia fra le nobili, dimostra in qualche modo e fa presumere, salvo il caso di un'aperta falsificazione, che essa famiglia possedesse una civiltà antica la quale è per natura germe e fondamento di nobiltà. Onde ne segue che anche il rendere più generale l'uso degli stemmi estendendolo a quelli che ne apprezzano il significato venerabile ed hanno la coscienza e lo stato della funzione famigliare nell'associazione politica, non può nuocere alle istituzioni nobiliari, ma anzi le favorisce. Il compianto Co. Capogrossi-Guarna, si compiaceva di rilasciare copie di stemmi a quanti ne facessero richiesta perché diceva: fintanto che il popolo terrà in pregio gli emblemi gentilizi, rispetterà il principio di quell'autorità, di cui la classe nobile è, più che ogni altra, depositaria. Non offendiamoci dunque che i *buoni* borghesi, cioè i cittadini delle *buone* città, come una volta si diceva, o fino anche i popolari tengano in pregio gli stemmi gentilizi e li assumano anche talvolta. Gli uomini amano le distinzioni: chi può dunque rintracciare il blasone che possa spettargli pur essendogli prima ignoto, se ne fregi, purché ciò valga ad eccitarlo, col senso dell'emulazione e dell'onore, ereditario, al bene operare. Nulla deve trascurarsi di ciò che può rialzare il senso morale del popolo e tanto più una cosa, che ai leggeri osservatori può parere insignificante, ma che a chi bene estima, apparisce quale simbolo delle famiglie destinate nella restaurazione sociale a servire di molecola, di cellula, non già di atomo, all'organismo. È ingiusto gridare contro i ricercatori di stemmi che passano la loro vita negli archivi e nelle biblioteche perseguendo un bell'ideale materiato di colori e di smalti dai vaghi e ridenti splendori, quand'anche per avventura non avessero altro scopo che di appagare la curiosità delle famiglie e talvolta una innocente vanità. Non parliamo di falsificatori di stemmi che li plasmano a capriccio, senza un perché, scrivendovi sotto spropositate notizie attinte ai «Reali di Francia» o al «Guerino Meschino», parliamo di quelli che coscienziosamente si occupano di tali ricerche. Non ignoriamo pur troppo che esistono persino dei commessi viaggiatori di stemmi che vagano di paese in paese col dizionario del Crollanza sotto il braccio, e quando non trovano in esso il cognome richiesto, scelgono quello che più si assomiglia modificandolo alquanto ed usurpando l'insegna di qualche famiglia storica. Per un fatto di semplice omonimia, costoro affibbiano illustri stemmi a piccole famiglie; ma tuttavia, pensando ai ricercatori rispettabili, noi non potremo così facilmente negare che famiglie omonime non possano per avventura avere origini comuni e che una casata di umile stato non possa essere un ramo decaduto di una gente illustre. Alcuna legislazione attuale favorisce l'abuso, se tale può dirsi, di chi assuma a mo' d'esempio, lo stemma, di un marchese omonimo e lo timbri d'un semplice elmo. Infatti tale legislazione



PIER FELICE DEGLI UBERTI

no sessantenario, unito ad una distinta civiltà. All'art. 68 troviamo che fra i quattro libri araldici il 3° è il Libro araldico

richiede l'uso di uno stemma per sessant'anni e poi ne concede la legale autorizzazione. Sappiamo d'un borghese di provincia che testé ottenne un titolo di conte, il quale ebbe a sostenere una lunga lite con un marchese omonimo di vecchia data perché, presone lo stemma, se lo fece anche riconoscere. Ma qui viene la parte pratica: i ricercatori onesti quali criteri morali devono seguire? Che risponderanno a chi loro chiede uno stemma di famiglia? Rispondano prima di tutto chiedendo alla lor volta a chi li prega, le prove di famiglia. Sarebbe un errore imperdonabile confondere la modesta e rispettabile borghesia antica, con quella sorta dopo la rivoluzione, che è un misto ibrido di fortunati spogliatori e di gente onesta. I ricercatori neghino assolutamente la possibilità di assegnare uno stemma alla dipendenza degli usurai, dei bancarottieri, dei ladri in guanti gialli, dei massoni, degli ebrei, di quelli che insomma non furono fattori della storia, ma artefici di rovine e crebbero funghi lussuosi, sulla putredine. A tutti costoro gridino altamente gli araldisti onesti: «compratevi blasoni e titoli dai governi ammodernati, i quali possono largirli, mentre non largiranno mai nobiltà o gentilezza. La nobiltà verrà se la meriterete rendendovi dissimili dai vostri maggiori che a prezzo dell'anima, vi arricchirono». Invece, in armonia al grande programma di restaurare ogni cosa in Cristo, gli araldisti onesti possono come uomini di scienza, come maestri delle discipline dell'onore, ricercare e delineare blasoni per le famiglie anche non ufficialmente nobili, ma che sono atti ad incarnare un principio di nobiltà, a rappresentare fra le unità d'associazione minima, onde solo si compongono legittimamente le società politiche, il comune, la città, il borgo, una sociale autorità, di quelle che per esempio il La Play studiò amorosamente. Perché non potrebbero avere stemma quelle casate antichissime di liberi coltivatori che la Rivoluzione ed i Codici scaturiti da essa, sì accanirono a distruggere *il partage-forcé* e non da per tutto sradicarono? Reliquie della società feudale, un tempo costoro seguivano quali prodi e fedeli serventi i cavalieri, e come, un tempo talvolta meritavano gli sproni d'oro; così rimangano con onorata insegna accanto ai gentiluomini signori di terre, e patroni alla nobiltà di servizio e d'uffizio. Son stati questi tante volte, che ai tempi antichi assumevano la tavola d'aspetto per distinguersi da certe armi di borghesia che ancor sentivano dell'insegna di bottega. Se lo stemma indica gentilezza, uffizio, di per sé stesso, potenzialità di nobiltà ventura della famiglia sia pur concesso alle famiglie in cui si va maturando la virtù sociale cristiana: in questo senso si contropesa al fatale individualismo, all'atomismo inaugurato dalla rivoluzione, e nel simbolo si sostituisce alla persona, la unità sociale della famiglia colla sua eredità di onore. È ora che in tutte le manifestazioni della vita si segua questo programma: non si avrà restaurazione della società senza averne ricomposti gli elementi, e gli elementi sociali sono le famiglie, non gli individui. Pur troppo fino ad ora anche i buoni imitarono l'atomismo liberale. Le virtù individuali servono alla santificazione personale, non bastano per la santificazione sociale».



della cittadinanza; all'art. 71 si afferma che: «*Il Libro araldico della cittadinanza serve per la iscrizione delle famiglie cittadine, che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi, di predicati, o di altre distinzioni. Contiene la descrizione dello stemma coi suoi ornamenti, l'indicazione delle altre qualificazioni riconosciute, quella della concessione, rinnovazione o riconoscimento e delle prese deliberazioni col nome degli individui stati riconosciuti, omettendo la parte genealogica*».

Nel regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61 sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano troviamo al capitolo I - *Norme generali di legislazione nobiliare* - il punto 3 - *Norme generali per la concessione, il riconoscimento e la perdita delle distinzioni nobiliari* - dove all'art. 38 si legge: «*È ammesso il riconoscimento, mediante decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di stemmi di cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinte civiltà, quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non inferiore a 150 anni. Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate all'elmo, prescritto dall'articolo 13 del Regolamento tecnico araldico, adorno di penne dai colori dello scudo, senza cercine, né svolazzi, né motti*». Al capo 6 - *Registri e libri nobiliari* - troviamo il punto c dove è indicato il *Libro araldico degli stemmi di cittadinanza*, e all'art. 100 si legge: «*Il Libro araldico degli stemmi di cittadinanza serve alla iscrizione delle famiglie cittadine che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi. Contiene la descrizione dello stemma e dei suoi ornamenti, le indicazioni della concessione o riconoscimento e delle relative deliberazioni*».

Infine con il regio decreto del 7 giugno 1943 n. 651 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* 24 luglio 1943, n. 170, venne approvato un nuovo *Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano*, che stabilisce all'art. 30: «*È ammesso il riconoscimento di stemmi di cittadinanza a famiglie non nobili, ma di distinta civiltà, che possano provare con documenti autentici o riproduzioni di monumenti di goderne da un secolo il legittimo possesso*». Al capo V - *Registri e libri nobiliari* - è indicato all'art. 62: «*I libri araldici, conservati dalla Cancelleria della Consulta e*



PIER FELICE DEGLI UBERTI

redatti sotto la direzione del Commissario del Re Imperatore sono i seguenti: ...omissis... 3) Libro araldico degli stemmi di Cittadinanza»; all'art. 65 ancora: «Nel Libro araldico degli stemmi di cittadinanza si provvede alla iscrizione delle famiglie dei cittadini che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi di cui all'art. 30. Il detto Libro contiene la descrizione dello stesso e degli ornamenti, le indicazioni della concessione o del riconoscimento e dei relativi decreti».

Il regio decreto del 7 giugno 1943 n. 651 - *Regolamento per la Consulta Araldica del Regno* - al capo II - *Parte Araldica, Stemmi* - all'art. 58 prevede che: «*Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza, o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso con le ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità*» e all'art. 62 è chiaramente indicato che gli elmi delle famiglie di cittadinanza abbiano l'elmo brunato.

I cittadini della penisola italiana che vogliono far uso di uno stemma di famiglia o personale non avendo alcuna reale possibilità di ottenere un riconoscimento statale italiano o sammarinese si sono rivolte particolarmente dopo il 1° gennaio 1948 ad autorità araldiche straniere presso le quali era o è ancora possibile richiedere ed ottenere una registrazione, certificazione o concessione di stemma.

Per quanto riguarda la legislazione italiana, in base all'articolo 30 delle disposizioni sulla legge in generale, i documenti araldici emessi da Stati con i quali la Repubblica Italiana intrattiene rapporti di reciprocità legale, se hanno tutti i requisiti giuridici richiesti nella nazione che ha rilasciato il documento garantendo la sua validità, anche nell'ambito della Repubblica Italiana costituiscono documento pubblico facente piena prova.

LE LEGGI ARALDICHE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Un interessante excursus sulla storia della nobiltà della Repubblica di San Marino lo troviamo su: CORRADO FACHINETTI



PULAZZINI: *Della Nobiltà di San Marino, in La nobiltà e gli Ordini Equestri della Repubblica di San Marino*, estratto dal II v. di appendice - VIII v. dell'Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana di Vittorio Spredi, Milano, 1935, pp. 7-9 (4), purtroppo però la

(4) «La Nobiltà Sammarinese ha origine lontana ma extra legislativa, perché in nessuno degli Statuti, nè antichi, nè moderni, si fa motto di alcuna distinzione delle famiglie sammarinesi in nobili e cittadine. Evidentemente la consuetudine dei luoghi vicini, e forse la stessa necessità di non rimanere in stato di inferiorità di fronte a questi, nei secoli trascorsi portarono quest'uso anche in San Marino, dove per la prima volta si trova un accenno alla nobiltà locale nel principio del Vol. X-24 degli atti del Consiglio Principe, in data del 10 ottobre 1646. Poco dopo, nel 1654, si notava negli stessi atti del Consiglio Principe e Sovrano che in quello "dei XII" trovavasi «l'istesso genere di persone nobili, cittadine e comitative» che era nel Principe e Sovrano: e ciò dimostra che a poco a poco questa distinzione dei tre ordini non esplicitamente in nessun atto, ma però di fatto, era stata riconosciuta. E così in altra seduta del 28 ottobre 1756, postasi la questione se fra i due Capitani, il nobile dovesse avere la precedenza, il Consiglio riconosceva all'unanimità come «tra il nobile e il non nobile sia disuguaglianza, la quale colla sopravvenienza della dignità di Capitano non viene mai ad appaerli» e che era conveniente ammettere "quelle distinzioni praticate fin qui verso de' nobili". Quali fossero stati da principio i criteri per distinguere le famiglie nobili dalle non nobili, non è dato di conoscere e neppure di arguire con probabilità. Si constata peraltro che quando si incominciò a dividere il Consiglio in ceti ed a distinguere uno dei Capitani Reggenti, il nobile, dall'altro non nobile, i Capitani Reggenti estratti dall'ordine dei nobili appartenevano immancabilmente alle seguenti famiglie: Angeli - Belluzzi - Bonelli - Begni - Beni - Giangi - Giannini - Gozi - Leonardelli - Manenti - Manenti-Belluzzi - Maccioni - Mercuri - Onofri - Valloni. Il che significa che le suddette famiglie erano da tempo immemorabile riconosciute nobili e considerate patrizie. Di tali famiglie, attorno alla fine del Secolo XVIII e al principio del XIX, andarono estinte la maggior parte, mentre i Begni - i Mercuri - e i Valloni emigrarono, rimanendo superstiti solo gli Angeli - i Belluzzi - i Bonelli - e i Gozi; per cui il Principe e Sovrano Consiglio intraprese a promuovere nel ceto dei nobili, persone degli altri ceti che più si distinguevano per dignità, censo e coltura. Nel Secolo XIX si ebbero quindi Capitani Reggenti nobili che appartenevano a nuove famiglie: Belzoppi - Borbiconi - Braschi - Bartolotti - Faetani - Filippi - Fattori - Guidi Giangi - Malpeli - Michetti - Pasquali - Righi - Simoncini - Tonnini - Zoli. Di queste le famiglie: Belzoppi - Bartolotti - Faetani - Guidi Giangi e Zoli sono andate presto del tutto estinte; nelle altre la nobiltà, in genere, si limitò a singoli individui e in essi si esaurì senza generalizzarsi a tutti i rami nè estendersi alle discendenze causa anche la riforma del 25 marzo 1906 che avendo portato all'abolizione dei ceti nel Consiglio Principe e So-



PIER FELICE DEGLI UBERTI

trattazione dell'argomento si ferma all'inizio degli anni 30 del secolo XX, in un momento in cui la Repubblica dopo aver sos-

vano e della distinzione dei Capitani Reggenti in nobile e non nobile, sospese la formazione tradizionale di nuove famiglie nobili. Sono peraltro considerate nobili alcune fra le suddette famiglie e cioè: Braschi - Fattori - Filippi - le quali oltre ad essere costituite *more nobilium* annoverano da oltre un secolo Capitani Reggenti e poi Capitani Reggenti, nobili in tutti i vari rami quando non pure per due generazioni.

Oltre a questa nobiltà che riguarda il primo ordine nel Principe e Sovrano Consiglio, si ha nella Repubblica il Patriziato che le leggi araldiche riconoscono concordemente come il grado supremo della nobiltà municipale e che dalla Repubblica è stato concesso per molto tempo agli esteri senza distinzione della semplice nobiltà. Invero la Repubblica, prima del patriziato, aveva preso a concedere cittadinanze onorarie di cui si hanno le prime concessioni nel secolo XVI e seguitano tuttora; ma introdotto questo uso, che divenne presto comune, facile fu il passaggio alle concessioni di nobiltà e di patriziato. Infatti nel secolo XVII, per l'opportunità di crearsi amicizie e protezioni, la Repubblica incominciò ad ammettere persone cospicue delle vicine regioni e «in numero nostrorum civium nobilium» spesso estendendo le ammissioni ai figli e discendenti in perpetuo. Solo nel secolo scorso, cioè nel 1861, per attivare l'esercizio dei proprii diritti sovrani, la Repubblica prese a concedere i titoli di Duca, Marchese, Conte, Barone e Visconte con o senza predicato. Giova qui osservare, per affinità di materia, che prima ancora si era istituita, la medaglia del merito militare civile nelle due distinzioni di merito e anzianità, alle quali con legge recente del 9 giugno 1925 fu aggiunta con precedenza la distinzione al valore. E con Senato Consulto del 22 marzo 1860 venne istituito l'Ordine Equestre di San Marino nei suoi cinque gradi di Cavaliere Gran Croce, di Cavaliere Grande Ufficiale, di Cavaliere Ufficiale Maggiore o Commendatore, di Cavaliere Ufficiale e di Cavaliere, cui fu aggiunto nel 1923 l'istituzione di un secondo Ordine Equestre sotto il nome di Sant'Agata, composto di uguali gradi. Gradi questi, sia dell'uno che dell'altro ordine equestre che, a differenza delle medaglie al valore, al merito e all'anzianità, sono inibiti ai sammarinesi, ma sono stati e vengono tuttavia concessi con sempre maggior gradimento ai rappresentanti ed a persone autorevoli di tutti gli Stati del mondo.

L'alta considerazione che ebbe ed ha la nobiltà sammarinese è provata dal fatto di essere stata sempre ambita e riconosciuta.

Il Sovrano Ordine Militare di Malta la riconobbe come generosa e l'ammise come titolo per ottenere la Croce di Giustizia ed anzi, per mirabile concordato, continuerà ufficialmente a riconoscerla agli effetti delle proprie concessioni secondo i propri statuti, nello stesso tempo in cui ha concesso la Gran Croce di Onore e Devozione alla «Serenissima Repubblica di San Marino» con facoltà di portare le insegne nelle cerimonie ufficiali, su cuscino che dovrà precedere gli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Egualmente fece l'Ordine di Santo Stefano. Il Governo Granducale, nel 1844, stabilì che la



peso nel 1907 le concessioni nobiliari, aveva riordinato le norme della nobiltà con la legge sull'ordinamento dello stato nobiliare del 30 settembre 1931 (5).

nobiltà sammarinese desse diritto all'iscrizione fra la nobiltà toscana. Essa era universalmente riconosciuta nello Stato Pontificio dove non si faceva differenza alcuna fra i nobili di San Marino e quelli di Città suddite; ne è prova un certificato del Conservatore di Cesena, in data 25 giugno 1793, ove è detto che «I nobili della città di San Marino, allorché vengono nelle nostre città sono trattati e ammessi come quelli di altre città di nobile patriziato». Un altro certificato in data 3 giugno 1793 dei Conservatori della Città di Forlì dice: «ricercati a deporre della generosa nobiltà de' Patrizi della città e Repubblica di San Marino, attestiamo essere da noi considerata cospicua e distinta nientemeno di qualsiasi altra della nostra città che conferisce ai suoi primari cittadini un nobile e generoso patriziato». A maggior prova del trattamento pubblico e ufficiale che godevano i nobili sammarinesi nello Stato Pontificio, si adduce che una concessione di nobiltà in data 5 settembre 1847 fatta dalla Repubblica, venne inoltrata nei registri della Commissione municipale di Imola senza tassa di sorta nè dichiarazione particolare; e ciò fu talmente giustificato che in un documento del 16 dicembre 1850, n. 1948 dello stesso ufficio, venne attribuito il titolo di nobile all'intestatario della superiore concessione, il quale non aveva altra nobiltà all'infuori di quella concessagli dalla Repubblica di San Marino.

Non diminuito trattamento fu sempre usato dal Regno d'Italia dopo la sua costituzione, sebbene questo abbia sottoposto le concessioni nobiliari fatte dalla Repubblica a cittadini italiani all'autorizzazione stabilita per i conferimenti di nobiltà da parte di Stati Esteri; la qual cosa anzi ha costituito la conferma del diritto della Repubblica di San Marino a conferire titoli nobiliari in virtù della sua piena sovranità.

Di recente la Repubblica, che nel 1907 seguendo l'andazzo demagogico aveva sospeso ogni concessione nobiliare, ha creduto opportuno di riconoscere e di ordinare le norme della sua antica nobiltà con la legge sull'ordinamento dello stato nobiliare in conformità del quale procedono tuttora le operazioni di regolarizzazione dell'importante materia».

(5) LEGGE SULL'ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE

Estratto del Bollettino ufficiale della Repubblica di San Marino, n.º 5 - 30 settembre 1931.

NOI CAPITANI REGGENTI LA SERNISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1. Il Principe e Sovrano Consiglio dei LX riserva a se - previo conforme parere del Congresso di Stato e della Commissione per l'ordine equestre di Santa Agata - ogni provvedimento in materia nobiliare.

Art. 2. I provvedimenti in materia nobiliare sono i seguenti:

Concessione, l'atto sovrano col quale si dà origine ad un nuovo titolo, predicato, stemma gentilizio o arma di cittadinanza;



PIER FELICE DEGLI UBERTI

Negli anni successivi anche a seguito del mutamento istituzionale italiano viene promulgata la legge n.º 50 (6) del

Conferma, l'atto sovrano col quale è autorizzato l'uso di un titolo, predicato o stemma conceduti da potenza estera ad un cittadino sammarinese;

Rinnovazione, l'atto sovrano col quale si fa rivivere un titolo o predicato o stemma già estinto in una famiglia;

Riconoscimento, l'atto sovrano col quale è dichiarato legale un titolo, predicato, stemma nobiliare o di cittadinanza a privati o a enti morali;

Sanatoria, l'atto sovrano col quale, in caso di lacune nelle prove di antiche concessioni o nella successione di titoli o predicati, è dichiarato legale un titolo, predicato o stemma nobiliare o di cittadinanza.

Per l'approvazione dei suindicati provvedimenti occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti al Principe e Sovrano Consiglio dei LX.

Art. 3. Alle persone, a cui favore è emanato uno dei predetti atti sovrani, sarà spedito un diploma in forma di lettere patenti con la motivazione della grazia.

Le lettere patenti dovranno contenere il dispositivo del decreto sovrano e la miniatura dello stemma gentilizio. Saranno firmate dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che provvederà a tutte le pratiche che si riferiscono alla materia nobiliare e conserverà gli elenchi ufficiali nobiliari (Libro d'oro della nobiltà sammarinese - Libro araldico dei titoli stranieri - Libro araldico degli stemmi gentilizi e Registro delle armi di cittadinanza).

Le lettere patenti, prima di essere spedite agli interessati, dovranno essere registrate nei detti elenchi col pagamento della tassa stabilita nella tabella che sarà compilata dal Magistero dell'Ordine Equestre di Santa Agata.

Art. 4. Le distinzioni nobiliari sono: i titoli, i predicati, gli stemmi gentilizi o le armi di cittadinanza.

Esse non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi e di ultima volontà.

Non si riconoscono distinzioni nobiliari se non si possa giustificare la originaria concessione od altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore dello istante.

Il Provvedimento del Principe e Sovrano Consiglio dei LX determinerà se la distinzione nobiliare è concessa ad personam o è trasmissibile.

Art. 5. I titoli ammissibili sono quelli di duca, marchese, conte, visconte, barone, patrizio, nobile.

Art. 6. La trasmissibilità (ove sia stata concessa) dei titoli sopra indicati è quella primogeniale maschile. Nel caso di parto gemello o plurimo si considera primogenito il primo venuto alla luce.

Per i titoli di patrizio e di nobile, la trasmissibilità si verifica in favore di tutti i discendenti.

Art. 7. La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.

Art. 8. Il titolo di nobile è attribuito:



16 settembre 1946 con la quale vengono aboliti i titoli nobiliari ed è riservato al Consiglio Grande e Generale il confe-

1) a coloro che siano in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale;

2) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione;

3) agli ultrageniti delle famiglie titolate.

Art. 9. In linea di massima non si concederanno nè si rinnoveranno titoli con l'aggiunta di predicati.

Art. 10. Per gli stemmi nuovi si asseconderanno possibilmente i desideri dei richiedenti, ma si comporranno in modo che non ledano diritti storici ed anche non ingenerino confusioni con altre famiglie e si curerà che per qualche pezza, figura, motto ed ornamentazione apparisca l'origine e il motivo della concessione.

Art. 11. È ammesso il riconoscimento di stemmi per cittadinanza a favore di famiglie non nobili ma di distinta civiltà quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non inferiore ad un secolo.

Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate dall'elmo adorno di penne dai colori dello scudo, senza cercine, nè svolazzi, nè motti.

Gli stemmi delle famiglie nobili si riconoscono, quando si sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di 50 anni. Tali armi saranno sormontate dal titolo maggiore di cui gode la famiglia e da un cimiero coronato. La corona del cimiero indicherà il titolo del concessionario.

Art. 12. La successione dei titoli, predicati ed attributi nobiliari ha luogo a favore della agnazione maschile dell'ultimo investito per ordine di progeneritura, senza limitazione di grado, con preferenza della linea sul grado.

I chiamati alla successione debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito, del titolo.

Art. 13. I figli legittimati per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi.

I figli naturali, ancorché riconosciuti e i figli adottivi non succedono nei titoli e predicati a meno che non intervenga particolare provvedimento di grazia da parte del Consiglio Principe e Sovrano.

Art. 14. I titoli concessi a femmine spettano alle medesime durante lo stato nubile e non danno luogo a successione.

Art. 15. Lo stemma della Repubblica sormontato dalla corona chiusa non può essere usato che dai pubblici uffici statali.

Art. 16. Chiunque fa uso di titoli, attributi, stemmi che non gli competono è punito a norma dell'art. 403 C.P. In caso di recidiva la multa può estendersi a lire 5000.

La decadenza e la sospensione dai titoli nobiliari avrà luogo a norma delle leggi penali (art. 183 e segg. C.P.), quand'anche il reato corrispondente alla pena comminata da esse leggi, sia stato commesso all'estero e all'estero sia stato irrettabilmente condannato il colpevole.



PIER FELICE DEGLI UBERTI

rimimento delle decorazioni degli Ordini di San Marino e Sant'Agata.

Art. 17. È affidata alla Commissione dell'Ordine Equestre di Sant'Agata la regolarizzazione delle questioni che non rientrano, in base all'art. 2, nella competenza del Principe e Sovrano Consiglio dei LX.

La Commissione, prima di deliberare, potrà sentire il parere di persona esperta.

Art. 18. I titoli, legalmente concessi da Stati esteri, a stranieri residenti in Repubblica saranno riconosciuti ove sia applicata la reciprocità.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19. Il Decreto Consigliare 11 luglio 1907 è revocato.

Art. 20. La Commissione dell'Ordine Equestre di Sant'Agata ordinerà l'iscrizione di ufficio negli elenchi nobiliari di tutti coloro che, prima di oggi, ne avranno acquisito il diritto.

Art. 21. Per le future nomine di membri della Commissione dell'Ordine Equestre di Sant'Agata (a norma della Legge 5 giugno 1923 n. 20) il Consiglio farà cadere la scelta, per i membri elettivi, almeno su di una persona ascritta alla nobiltà.

Art. 22. La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza addì 29 settembre 1931 (1631 d. F. R.).

I CAPITANI REGGENTI

Angelo Manzoni Borghesi - Francesco Mularoni.

IL SEGRETARIO DI STATO *a.i. per gli Affari Interni*

Giuliano Gozi

(6) N.º 50. *Legge che abolisce i titoli nobiliari e riserva al Consiglio Grande e Generale il conferimento di decorazioni negli Ordini di San Marino e di Sant'Agata.*

NOI CAPITANI REGGENTI

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 16 Settembre 1946:

Art. 1. La Legge 29 settembre 1931 sull'ordinamento dello stato nobiliare è abolita.

Art. 2. È riservato al Consiglio Grande e Generale il conferimento di decorazioni negli Ordini Equestri di San Marino e di Sant'Agata per merito nonché per riconoscenza verso coloro che hanno cooperato con segnalati servigi al benessere e al prestigio della Repubblica.

Art. 3. Il Magistero di Sant'Agata è conservato con funzioni di consultazione e di istruzione per la concessione delle decorazioni.

Art. 4. La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 Settembre 1946 (1646 d.F.R.).

I Capitani Reggenti



Dopo la caduta del fascismo e la fine della II guerra mondiale con il decreto n.° 44 (7) del 12 agosto 1946 San Marino

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
Il Segretario di Stato ff. Per gli Affari Interni
G. Giacomini

(7) N.° 44. *Decreto che ordina l'abrogazione di leggi e la revoca della concessione di onorificenze, di medaglie al merito e di titolo nobiliare.*

NOI CAPITANI REGGENTI

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Promulghiamo e pubblichiamo il seguente Decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata del 12 Agosto 1946:

Art. 1. Sono abrogate le seguenti leggi: 27 ottobre 1924 n. 29 che dichiara festivo il giorno 28 ottobre 1924 (marcia su Roma); 28 marzo 1927 n. 8 contenente aggiunte al Codice Penale; 27 settembre 1942 n. 33 contenente provvedimenti in materia matrimoniale e in difesa della razza.

Art. 2. Dall'art. 1 della Legge 25 agosto 1936 n. 10 che regola l'uso delle Bandiere Nazionali e di quelle estere sono tolte le seguenti feste: 14 giugno anniversario della scoperta dell'attentato contro la sicurezza interna della Repubblica; 10 agosto anniversario della fondazione dei Fasci Sammarinesi.

Art. 3. Sono revocate le onorificenze degli ordini equestri di San Marino e di Sant'Agata nonché le medaglie al merito concesse a tutti i capi gerarchici del cessato regime fascista e a tutti coloro che erano rivestiti di funzioni politiche o militari o comunque insigniti per l'opera e la fede fascista.

Il Congresso di Stato è incaricato di accertare le generalità degli insigniti sulla scorta dei libri e dei registri e di riferirne al Consiglio Grande e Generale.

Art. 4. È revocato il Senato - consulto 28 marzo 1927 col quale venivano conferite:

- a Giuliano Gozi, la medaglia al merito di prima classe;
- ad Angelo Manzoni Borghesi, la medaglia al merito di seconda classe;
- a Manlio Gozi, la medaglia al merito di terza classe per la conclusione della Convenzione relativa alla Ferrovia;
- a diversi carabinieri italiani, al servizio della Repubblica, in ricompensa dell'opera svolta per la scoperta del complotto contro la sicurezza dello stato, la medaglia al merito concessa con Decreto 5 maggio 1934.

Art. 5. È revocata la concessione del titolo di conte al sig. Giuliano Gozi fu Gemino, trasmissibile ai discendenti per linea maschile primogenita ed in mancanza ai discendenti collaterali, deliberata dal Consiglio Principe e Sovrano nella seduta del 6 maggio 1939.

Art. 6. Tutti gli insigniti, specificati negli art. 4 e 5, sono diffidati a non più valersi delle decorazioni e dei titoli revocati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 Agosto 1946 (1645 d.F.R.).

I Capitani Reggenti
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
Il Segretario di Stato ff. Per gli Affari Interni
G. Giacomini



PIER FELICE DEGLI UBERTI

decide di prendere provvedimenti di abrogazione di leggi, di concessioni di onorificenze, di medaglie al merito e del titolo di conte concesso al signor Giuliano Gozi il 6 maggio 1939.

Poi per la seconda volta nella sua storia la Repubblica opta per l'abolizione delle concessioni nobiliari anticipando le decisioni dell'Italia, che si limiterà invece a non riconoscere più i titoli nobiliari con la Costituzione del 1.° gennaio 1948.

Così la Repubblica del Titano dimostra di avere le idee chiare su quello che considera ormai un «onore» di un passato che non ha più ragione di esistere, tanto che per accentuare ed impedire ogni possibilità di un riconoscimento nobiliare viene emanata la legge n. 56 (8) del 29 novembre 1949 dove all'art. 2 si afferma che anche le azioni giudiziarie sono preclusive ai riconoscimenti nobiliari.

Ma poi il 19 dicembre 1957 viene ripristinata la Legge n. 30 (9) sull'Ordinamento dello stato nobiliare e sull'Ordine Eques-

(8) N.° 56. Decreto relativo ai titoli cavallereschi e nobiliari di carattere privato.

NOI CAPITANI REGGENTI

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Promulghiamo e pubblichiamo il seguente decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 29 novembre 1949:

Art. 1. Gli ordini cavallereschi e nobiliari di carattere privato, facenti capo sia ad enti sia a persone singole, non possono stabilire o mantenere la loro residenza o, sotto qualsiasi forma, una loro sede o rappresentanza in questa Repubblica, nè ivi emanare atti ed ottenere per essi assistenza di notai o di altri pubblici ufficiali.

Art. 2. La legge 16 settembre 1946, n. 50, in quanto abolisce la legge 29 settembre 1931 sull'ordinamento dello stato nobiliare deve intendersi preclusiva anche di azioni giudiziarie dirette a far riconoscere lo stato nobiliare.

Art. 3. Il presente decreto entrerà in vigore subito dopo sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° dicembre 1949 (1649 d.F.R.).

I Capitani Reggenti

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni

G. Forcellini

(9) LEGGE 29 dicembre 1957, n.° 30. (1) *Legge sull'ordinamento dello stato nobiliare e sull'Ordine Equestre di Sant'Agata.*

NOI CAPITANI REGGENTI



tre di Sant'Agata permettendo nuove concessioni e riconoscimenti di carattere nobiliare.

Di grande importanza è il successivo decreto n.° 2 (10) del 31 gennaio 1969 con il quale viene preclusa l'azione giudiziaria per far accertare o riconoscere titoli nobiliari di origine o provenienza non sammarinese anche se limitati alla cognomizzazione, e che fa sì che le sentenze emesse dal Tribunale di San Marino riferite a questo argomento siano *contra-legem* e quindi nulle.

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DE SAN MARINO

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 19 dicembre 1957:

Art. 1. È richiamata in vigore la legge 29 settembre 1931, n.° 15, sull'ordinamento dello stato nobiliare e sono aboliti la legge 16 settembre 1946, n.° 50, e l'art. 2 del decreto 29 novembre 1949, n.° 36.

Art. 2. Per l'Ordine Equestre di Sant'Agata è posto in vigore il regolamento 23 gennaio 1946, n.° 2, portandosi, in modifica all'art. 3, a cinque i membri da nominarsi dal Consiglio Grande e Generale nel Magistero dell'Ordine.

Art. 3. La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 10 gennaio 1958 - 1657 d.F.R.

I Capitani Reggenti

Marino Valdes Franciosi - Federico Micheloni

Il Segretario di Stato ff. Per gli Affari Interni

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.

(10) Decreto 31 gennaio 1969, n.° 2 (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo il 13 febbraio 1969). *Decreto che preclude l'azione giudiziaria per l'accertamento di titoli nobiliari.*

NOI CAPITANI REGGENTI

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 gennaio 1969:

Art. 1. È preclusa l'azione giudiziaria per far accertare o riconoscere titoli nobiliari di origine o di provenienza non sammarinese anche se limitati alla cognomizzazione.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 febbraio 1969-1668 d.F.R.

I Capitani Reggenti

Pietro Giancecchi - Aldo Zavoli

Il Vice Segretario di Stato per gli Affari Interni

L. Lonfernini



PIER FELICE DEGLI UBERTI

Infine con la legge n.° 6 del 13 febbraio 1980 (11) viene vietata la concessione dei titoli nobiliari, ma non viene abrogata la legge n.° 15 del 29 settembre 1931 sull'ordinamento dello stato nobiliare, che resta quindi in vigore per quanto non riferito al divieto di concedere nuovi titoli nobiliari.

Pertanto proprio in base all'art. 2 noi vediamo che è chiaramente abolita la concessione limitatamente all'origine di un nuovo titolo, o predicato, o stemma gentilizio, ma non certo per l'arma di cittadinanza che non riveste in alcun modo carattere nobiliare.

Resterebbe in vigore la *conferma*, che è l'atto sovrano col quale è autorizzato l'uso di un titolo, predicato o stemma concessi da una potenza estera ad un cittadino sammarinese; è abolita invece la *rinnovazione*, ovvero l'atto sovrano col quale si fa rivivere un titolo o predicato o stemma già estinto in una famiglia; rimane in vigore il *riconoscimento*, che è l'atto sovrano col quale è dichiarato legale un titolo, predicato, stemma nobiliare o di cittadinanza facente parte del patrimonio morale di privati o enti morali. È abolita la *sanatoria*, ovvero l'atto sovrano col quale, in caso di lacune nelle prove di antiche concessioni o nella successione di titoli o predicati, è dichiarato legale un titolo, predicato o stemma nobiliare, ma resta in vigore la possibile sanatoria per gli stemmi di cittadinanza.

E potrebbe essere ancora in vigore l'art. 11: «È ammesso il *riconoscimento di stemmi per cittadinanza a favore di famiglie*

(11) Legge, 13 febbraio 1980, n°6 (pubblicata all'Albo del Pubblico Palazzo in data 18 febbraio 1980). Divieto di concessione dei titoli nobiliari

NOI CAPITANI REGGENTI

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 febbraio 1980

Art.1. La concessione dei titoli nobiliari è vietata.

Art. 2. Ogni norma in contrasto con l'art. 1 è abrogata.

Art.3. La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 febbraio 1980-1679 d.F.R.

I Capitani Reggenti

Giuseppe Amici - Germano De Biagi

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni

Alvaro Selva



non nobili ma di distinta civiltà quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non inferiore ad un secolo. Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate dall'elmo adorno di penne dai colori dello scudo, senza cercine, nè svolazzi, nè motti».

Nella nostra epoca dove gli «onori» intesi come nuovi titoli nobiliari hanno fatto il loro corso e quelli facente parte del patrimonio storico morale delle famiglie nobili diventano di sempre più difficile identificazione a causa del mutare delle leggi di stato civile, non mi sembra certo opportuno effettuare *conferme* o *riconoscimenti* di titoli o stemmi nobiliari, ma appare chiaro che attualmente la Repubblica di San Marino può riconoscere stemmi non nobiliari a cittadini sia sammari-nesi che stranieri come meglio crede, in quanto non è stabilito il modo né le prove con cui debba essere effettuato il riconoscimento, che si limita al pubblico uso e che deve essere privo degli ornamenti nobiliari.

Questa potrebbe costituire una grande opportunità per la Repubblica, come in un incontro ho riferito alle LL.EE. i Capitani Reggenti (12), che potrebbe diventare un esempio di serietà araldica nel mondo e riportare in auge una tradizione sammarinese basandola sulla scientificità documentale, e su una grande competenza della materia.

Naturalmente a mio giudizio si dovrebbe apportare una modifica alla legge all'art. 11 dove si dice: «*per un periodo di tempo non inferiore al secolo*» trasformandolo nella frase «*per un periodo di tempo non inferiore a 20 anni*» in quanto la velocità di trasformazione della nostra epoca non è certo comparabile con la staticità delle epoche passate, e nell'ambito del pubblico e pacifico possesso comprenderei pure la tela del web dove il diritto all'uso è dimostrato immediatamente in tutto il mondo.

(12) Francesco Mussoni e Stefano Palmieri (1.° ottobre 2009-1.° aprile 2010).

Pleitos de Hidalguía

EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES
QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO
DE LA REAL CHANCERÍA DE GRANADA

SIGLO XV - 1505

Extramuros y editado bajo la dirección de
MANUEL LADRÓN DE GUEVARRA E IBAÑA

por
CAROL MARGUERITE VIDAL
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ YALDERRÍN
AGUSTÍN RODRÍGUEZ NÚÑEZ



INSTITUTO
HISTÓRICO
DE GRANADA